

Roma 9 marzo 2025

Alla Direzione Provinciale 1 di Roma
Direttrice Provinciale dott.ssa Antonella Rotello

e pc alla Direttrice dell'UT di Roma 1
dott.ssa Sara Vaccaro

Oggetto: banca delle ore - corretta applicazione art. 27, CCNL 16-18 e Accordo sindacale Banca delle Ore, 20-07-2022.

Egr.a Direttrice,

ci è stato segnalato che all'interno della DP vengono fornite indicazioni verbali in contrasto col dettato del vigente art. 27, del CCNL 2016-2018 e dell'accordo sindacale del 20-07-2022, successivamente revisionato il 18-05-2023, in materia di banca delle ore.

Più in particolare, ai colleghi ed alle colleghe viene detto che non è possibile accumulare ore di lavoro straordinario in banca ore al fine di fruirne successivamente come riposo compensativo e che per tali necessità occorre usare le ferie. Sorvoliamo, in questa sede, sulle motivazioni date verbalmente ai colleghi - rappresentate come disposizioni di servizio - che laddove confermate o non corrette rappresenterebbero una violazione contrattuale e dell'accordo sindacale in oggetto.

Possiamo però dire che non si tratta di esigenze di servizio, poiché in tal caso qualsiasi giustificativo di assenza, anche le suggerite ferie, sarebbe stato configgente con tali necessità, che infatti non sono state circostanziate.

Preferiamo invece cogliere l'occasione per rammentare a noi stessi ed ai colleghi a cui la presente viene trasmessa, cosa prevedono la norma e il derivato accordo. L'art. 27 del CCNL 16/18, ai commi 3 e 4 stabilisce che:

3. Le ore di cui al comma 2, **su richiesta del lavoratore**, possono essere retribuite oppure **fruite** come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, **per le proprie necessità personali e familiari**, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

4. **L'utilizzo** come riposi compensativi, **a domanda del dipendente**, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.

La lettura della norma non lascia spazio a dubbi interpretativi sull'accumulo e sulla fruizione, tanto meno a disposizioni verbali contrastanti con la finalità dell'istituto, esplicitate già nell'incipit del comma 1 della citata norma, ripreso dall'accordo sindacale del 20-07-2022, che prevede:

- *"l'istituzione della banca ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore **al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di straordinario o supplementare**".*

Pertanto, Le chiediamo cortesemente di far cessare ogni indicazione contrastante col dettato contrattuale e col citato accordo sindacale, sinora applicato e praticato nei suoi effetti senza alcun pregiudizio.

Forse, il caso che Le sottoponiamo origina da una non corretta lettura di norme e accordi, o forse da una loro non puntuale memoria e immaginiamo, quindi, una serena conclusione della vicenda, ma chiariamo sin d'ora che laddove simili condotte si protraessero, limitando i diritti, saremo costretti - e lo faremo - ad impegnare l'ufficio vertenze della scrivente OS per avviare le procedure dinanzi al Giudice del Lavoro, per la tutela delle prerogative contrattuali e sindacali.

Siamo fiduciosi che la correttezza nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici possa essere praticata in Dp1 Roma, ricambiando quella che gli stessi assicurano quotidianamente nel loro servizio. Il rispetto di norme, accordi e dei diritti ne rappresenta un presupposto imprescindibile.

Disponibili a fornire ulteriori dettagli, restiamo in attesa di riscontro, fiduciosi che quanto segnalato non si ripeta.

Cordiali saluti.

*FpCgil Roma e Lazio
Il Coordinatore Regionale
Paolo Falcone*